



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

---

**2014/0121(COD)**

2.3.2015

## **PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

Relatore per parere: Olle Ludvigsson

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa all'impegno degli azionisti è stata presentata nell'aprile 2014 ed il suo obiettivo consiste nel rafforzare la prospettiva a lungo termine nella gestione delle società quotate.

Attualmente troppe società sono eccessivamente focalizzate sul fatto di soddisfare le richieste di profitti e rendimenti elevati nel breve termine. Tale dinamica porta, sul lungo periodo, a carenze nella pianificazione, investimenti insufficienti e risultati non ottimali.

Per risolvere almeno in parte il problema, la Commissione intende conferire agli azionisti di minoranza – e in particolare agli investitori istituzionali – un ruolo più trasparente, di facile gestione e maggiormente influente. L'idea è che se gli investitori sono maggiormente coinvolti e se il loro impegno è maggiormente orientato sul lungo periodo, le società daranno maggiore priorità alle problematiche a lungo termine, il che a sua volta andrà a beneficio degli utenti finali di investitori istituzionali e gestori di attivi, nonché delle imprese e della società nel suo complesso.

### Approccio globale

Il relatore vorrebbe inserire tale iniziativa nel contesto più ampio della partecipazione degli azionisti al governo societario. Benché tale proposta specifica sia incentrata sugli azionisti, si dovrebbe tenere presente che anche altri soggetti – dipendenti, consumatori, comunità locali – svolgono un ruolo molto importante. Per consentire una buona gestione delle società, occorre garantire il rispetto per tutti i soggetti coinvolti nonché una partecipazione attiva da parte degli stessi.

Per quanto riguarda la logica ed il ragionamento alla base della proposta, il relatore accoglie e sostiene, sul piano generale, la linea della Commissione. Vi è una diffusa propensione al breve termine che è irrazionale per la maggior parte dei soggetti coinvolti e che sarebbe ragionevole cercare di invertire. Stimolare una maggiore partecipazione degli azionisti è uno dei vari strumenti a disposizione per conseguire tale obiettivo. L'insieme di misure proposto dalla Commissione non rappresenta una panacea, ma almeno un ragionevole passo in avanti nella giusta direzione.

### Adeguamenti

Su tale base generale, il relatore ritiene che la proposta debba essere adeguata in diversi punti importanti:

1. Il dialogo tra i vari azionisti su questioni concernenti la società è un elemento chiave per conseguire un forte impegno degli azionisti. Occorre che i titolari di azioni parlino tra loro e per conseguire un maggiore impegno tale dialogo andrebbe promosso. Le disposizioni relative all'identificazione degli azionisti (articolo 3 bis) dovrebbero essere ampliate per tenere conto di tale aspetto. Una volta che una società abbia identificato i propri azionisti, qualsiasi azionista dovrebbe avere la possibilità di rivolgersi alla società per ottenere le informazioni di contatto degli altri azionisti. Mediante tali informazioni è possibile iniziare nuovi scambi. Se

questo utile meccanismo sarà opportunamente limitato, esso dovrebbe essere pienamente in linea con le norme in materia di protezione dei dati.

2. Gli oneri ingiustificati correlati ad un impegno transfrontaliero sono purtroppo alquanto comuni. Pertanto, al fine di tutelare il funzionamento del mercato interno, occorre chiarire che tutti gli oneri relativi all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione di informazioni e all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti non devono mai essere differenziati sulla base della nazionalità (articolo 3 quinquies).

3. Un grado minimo di trasparenza non dovrebbe essere opzionale. Onde garantire una legislazione ragionevolmente efficace e parità di condizioni, tutti gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero essere tenuti ad elaborare una politica di impegno ed assicurare la trasparenza nella sua applicazione (articolo 3 septies). Si tratta di una richiesta di base che può essere facilmente soddisfatta da tutti i soggetti che gestiscono già un'attività commerciale solida e ben organizzata.

4. Sullo stesso tema generale, vi dovrebbe essere maggiore trasparenza sul modo in cui i gestori di attivi danno seguito al mandato degli investitori istituzionali (articolo 3 nonies). Per evitare che si crei un vuoto per coloro che intendono seguire tali operazioni chiave dall'esterno, tutte le informazioni non sensibili dovrebbero essere rese pubbliche.

5. Per conseguire un sistema di politiche retributive razionale e significativo, le politiche non vanno accantonate troppo spesso o in misura eccessiva. Di conseguenza una deroga ad una politica dovrebbe essere accettata solo in termini di superamento del massimale retributivo e se la situazione è eccezionale – per esempio se la società è in crisi gestionale (articolo 9 bis). Se una società è andata oltre la politica scelta una volta e intenda rifarlo, appare ragionevole che presenti agli azionisti una proposta di politica riveduta.

6. Al fine di promuovere la trasparenza e mantenere condizioni di parità, il rapporto tra la retribuzione di direttori e dipendenti dovrebbe sempre essere incluso nelle politiche retributive (articolo 9 bis). Tale rapporto dovrà essere interpretato in modo diverso in base per esempio all'attività commerciale e all'assetto geografico della società. Tuttavia si tratta pur sempre di uno standard di misurazione che potrebbe e dovrebbe essere reso pubblico da parte di tutte le società.

7. Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, la proposta della Commissione è un po' troppo ambiziosa (articolo 9 quater). Vi dovrebbe essere un livello europeo minimo adeguato per contrastare una tendenza problematica alle operazioni abusive, livello che tuttavia non deve essere troppo elevato. Occorre fare qualche passo indietro. In particolare, appare ragionevole lasciare gli Stati membri liberi di decidere, a seconda delle condizioni e delle prassi nazionali, se l'obbligo di procedere ad una votazione degli azionisti sia proporzionato per tutte le operazioni con parti correlate superiori al 5% o se il criterio vada applicato soltanto alle operazioni che non avvengono alle condizioni di mercato.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica,

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Titolo

#### *Testo della Commissione*

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti *e* la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi **della relazione sul governo societario**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

#### *Emendamento*

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, la direttiva 2013/34/UE *e la direttiva 2004/109/CE* per quanto riguarda taluni elementi **dell'informativa**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, vi sono prove evidenti dell'inadeguatezza dell'attuale livello di controllo delle società partecipate e di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, che può condurre a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali.

#### *Emendamento*

(2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, vi sono prove evidenti dell'inadeguatezza dell'attuale livello di controllo delle società partecipate e di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, che può condurre a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali. ***La presente proposta specifica dovrebbe essere ampiamente incentrata sull'aumento della trasparenza e sul rispetto e sulla garanzia di un impegno attivo da parte degli azionisti interessati, ragion per cui altri soggetti quali i dipendenti, i consumatori e le comunità locali svolgono un ruolo molto***

*importante nel contesto più ampio della partecipazione degli azionisti.*

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Per facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorire l'impegno degli azionisti nelle società quotate, queste ultime dovrebbero avere la possibilità di conoscere l'identità dei propri azionisti e di comunicare direttamente con loro. **La** presente direttiva dovrebbe pertanto creare un quadro volto a garantire l'identificazione degli azionisti.

##### *Emendamento*

(4) Per facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorire l'impegno degli azionisti nelle società quotate, queste ultime dovrebbero avere la possibilità di conoscere l'identità dei propri azionisti e di comunicare direttamente con loro. ***Al fine di migliorare la trasparenza e il dialogo, la*** presente direttiva dovrebbe pertanto creare un quadro volto a garantire l'identificazione degli azionisti, nell'ottica di assicurare trasparenza e migliorare il dialogo. ***A condizione che sia conseguita la finalità di identificare gli azionisti, occorre prevedere una certa flessibilità riguardo alla facoltà degli Stati membri di conservare i sistemi nazionali esistenti, per esempio con mezzi diversi dai soli intermediari.***

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Considerando 7

##### *Testo della Commissione*

(7) Al fine di promuovere gli investimenti azionari in tutta l'Unione e l'esercizio dei diritti connessi alle azioni, la presente direttiva dovrebbe ***vietare la discriminazione basata sul prezzo delle azioni detenute a livello transfrontaliero rispetto a quelle detenute unicamente a***

##### *Emendamento*

(7) Al fine di promuovere gli investimenti azionari in tutta l'Unione e l'esercizio dei diritti connessi alle azioni, la presente direttiva dovrebbe ***esigere che tutti i prezzi, le commissioni e altri oneri dei servizi forniti dagli intermediari siano trasparenti, non discriminatori e***

**livello nazionale mediante una migliore informativa su** prezzi, commissioni e oneri dei servizi forniti dagli intermediari. Gli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dei diritti degli azionisti e trasparenza dei prezzi, delle commissioni e degli oneri per garantire un'applicazione efficace delle disposizioni alle azioni detenute tramite tali intermediari.

**proporzionali. Qualsiasi variazione degli oneri applicati tra gli utenti di servizi diversi dovrebbe rispecchiare una variazione dei costi reali sostenuti per la prestazione di tali servizi. Al fine di preservare l'integrità e il funzionamento del mercato interno, gli oneri non dovrebbero essere differenziati sulla base della nazionalità.** Gli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dei diritti degli azionisti e trasparenza dei prezzi, delle commissioni e degli oneri per garantire un'applicazione efficace delle disposizioni alle azioni detenute tramite tali intermediari.

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Un impegno efficace e costante degli azionisti costituisce uno dei pilastri del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra i diversi organi e i diversi portatori di interesse.

#### *Emendamento*

(8) Un impegno efficace e costante degli azionisti costituisce uno dei pilastri del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra i diversi organi e i diversi portatori di interesse: **clienti, fornitori, dipendenti e comunità locale.**

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono azionisti importanti delle società

#### *Emendamento*

(9) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono azionisti importanti delle società

quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che può condurre a un livello subottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine sia per la società che per l'investitore.

quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano *forti* pressioni sulle società per ottenere risultati *soprattutto* a breve termine, il che può condurre a un livello subottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine sia per la società che per l'investitore.

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi spesso non sono trasparenti per quanto riguarda le strategie di investimento, *la politica di impegno e la relativa attuazione*. La pubblicazione di tali informazioni *potrebbe influire* positivamente sulla consapevolezza degli investitori, *consentire* ai beneficiari finali, quali i futuri pensionati, di ottimizzare le decisioni di investimento, *facilitare* il dialogo tra le società e i loro azionisti, *promuovere* l'impegno degli azionisti e *rafforzare* l'obbligo delle società di rendere conto alla società civile.

#### *Emendamento*

(10) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi spesso non sono trasparenti per quanto riguarda le *proprie politiche di impegno, le proprie* strategie di investimento *nonché la loro attuazione e il relativo esito*. La pubblicazione di tali informazioni *influirebbe* positivamente *in diversi modi* sulla consapevolezza degli investitori, *consentirebbe* ai beneficiari finali, quali i futuri pensionati, di ottimizzare le decisioni di investimento, *faciliterebbe* il dialogo tra le società e i loro azionisti, *promuoverebbe* l'impegno degli azionisti e *rafforzerebbe* l'obbligo delle società di rendere conto alla società civile.



## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, di dialogo con esse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati. ***Se decidono di non elaborare una politica di questo tipo e/o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.***

#### *Emendamento*

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, di dialogo con esse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati. ***Se le informazioni riguardanti il voto sono molto esaustive, in casi eccezionali dovrebbe essere prevista l'opzione di comunicarne una sintesi. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri di provvedere a che, in casi eccezionali, la comunicazione di determinate parti delle informazioni riguardanti la politica di impegno che recherebbero gravi pregiudizi alla posizione commerciale dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi o di una società partecipata, l'investitore istituzionale o il gestore di attivi dovrebbero avere la facoltà, previa approvazione da parte della competente autorità sulla base di criteri chiari, di evitare la comunicazione di tali parti delle informazioni.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) Al fine di ampliare il concetto di impegno degli azionisti, le società dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di creare azionariati rappresentativi (gruppi di azionisti) per controllare le attività dei gestori di fondi. Tali gruppi si comporrebbero di membri eletti dai singoli investitori o dai titolari, attuali o futuri, di pensioni gestite dal gestore degli attivi della società.***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) Gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare, con cadenza annuale, in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a

(12) Gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare, con cadenza annuale, in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a

impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.

impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti. ***Se, in casi eccezionali, l'investitore istituzionale si avvale di un vasto numero di gestori di attivi, dovrebbe essere possibile comunicare una sintesi delle informazioni. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri di provvedere a che, in casi eccezionali, la comunicazione di determinate parti delle informazioni riguardanti la strategia di investimento che recherebbero gravi pregiudizi alla posizione commerciale dell'investitore istituzionale o del gestore di attivi, l'investitore istituzionale o il gestore di attivi dovrebbero avere la facoltà, previa approvazione da parte della competente autorità sulla base di criteri chiari, di evitare la comunicazione di tali parti delle informazioni.***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a comunicare ***agli investitori istituzionali*** in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi

#### *Emendamento*

(13) I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a comunicare in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi. ***I gestori degli attivi***

***e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali.***

Dovrebbero indicare inoltre se adottano decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, la composizione e la rotazione del loro portafoglio, i conflitti di interesse esistenti e potenziali e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale ***di*** monitorare meglio il gestore degli attivi ***e di incentivare*** un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.

***dovrebbero indicare al pubblico se adottano*** decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, la composizione e la rotazione del loro portafoglio, i conflitti di interesse esistenti e potenziali e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno ***e, in generale, in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. I gestori degli attivi dovrebbero indicare all'investitore istituzionale come è stato costituito il loro portafoglio e i costi di rotazione del portafoglio.*** Queste informazioni consentirebbero ***e sarebbero un incentivo*** all'investitore istituzionale, ***e se del caso anche agli azionisti interessati in generale per*** monitorare meglio il gestore degli attivi, ***così da creare*** incentivi per un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti. ***Se il gestore di attivi è tenuto da altri atti legislativi dell'Unione a comunicare informazioni riguardanti gli investimenti, gli obblighi di comunicazione in detto contesto non dovrebbero applicarsi alle informazioni già coperte dagli atti stessi. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri di provvedere a che, in casi eccezionali, la comunicazione di determinate parti delle informazioni riguardanti la strategia di investimento che recherebbero gravi pregiudizi alla posizione commerciale del gestore di attivi o a un investitore istituzionale, al gestore di attivi dovrebbe essere consentito, previa approvazione da parte della competente autorità sulla base di criteri chiari, di evitare la comunicazione di tali parti delle informazioni.***

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e applichino misure adeguate per garantire che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che *possono* influenzare tale elaborazione.

#### *Emendamento*

(14) Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e applichino misure adeguate per garantire che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che *potrebbero, qualora non fossero correttamente affrontati*, influenzare tale elaborazione.

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(15 bis) La politica retributiva per gli amministratori delle società dovrebbe altresì contribuire alla crescita a lungo termine della società stessa, in modo da corrispondere a una pratica di governo societario più efficace e da non essere legata, interamente o in larga misura, agli obiettivi di investimento a breve termine.*

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla **sulla base di un quadro chiaro**, comprensibile ed esauriente **della politica di remunerazione della società, che dovrebbe** essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata **dagli azionisti**. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

#### *Emendamento*

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla **tramite un voto. La politica dovrebbe essere, considerate le specificità della società, chiara**, comprensibile ed esauriente. **Dovrebbe** essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. **La politica dovrebbe definire e illustrare il tasso previsto tra adeguamenti della remunerazione degli amministratori e gli adeguamenti della retribuzione dei dipendenti diversi dagli amministratori. Esso rappresenterebbe un utile indicatore dell'avanzamento delle retribuzioni in tutta la società.** Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione **esposta agli azionisti e da essi** approvata. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità

#### *Emendamento*

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di votare **nell'assemblea annuale** la relazione sulle retribuzioni della società. Onde

degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, **la** società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti.

garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta **o da corrispondere** ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, **si dovrebbe procedere a un franco scambio di opinioni nel corso del quale gli azionisti possono esporre le ragioni della reiezione.** La società dovrebbe spiegare nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto **e delle dichiarazioni** degli azionisti.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 bis) Una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle grandi società, e in particolare agli utili realizzati, alle imposte versate sull'utile e ai sussidi ricevuti, è essenziale per riconquistare la fiducia e promuovere l'impegno degli azionisti e dei cittadini dell'Unione nelle imprese. Gli obblighi di informativa al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante della responsabilità aziendale delle imprese nei confronti degli azionisti e della società.***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(18 bis) Occorre chiarire che esiste una differenza tra le procedure per fissare la remunerazione degli amministratori e i sistemi di formazione delle retribuzioni dei dipendenti. Pertanto le disposizioni in materia di retribuzione non dovrebbero pregiudicare il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE, i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, nonché, ove del caso, i diritti delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi in conformità delle leggi e delle consuetudini nazionali.***

*Motivazione*

*Si tratta di una versione adeguata del considerando 69 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(18 ter) Le disposizioni in materia di retribuzioni inoltre non dovrebbero pregiudicare, ove applicabile, le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti in seno agli organi direttivi e/o di vigilanza come stabilito dalla legislazione nazionale.***

*Motivazione*

*Un riferimento importante in relazione a tale emendamento è dato dall'articolo 91, paragrafo 13, della direttiva 2013/36/UE.*



## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società *al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza*. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di consentire alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di

#### *Emendamento*

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che *non sono concluse a termini normali nel contesto delle attività correnti e* rappresentano più del 5% degli attivi siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società *entro il* momento della loro conclusione. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di *consentire, in determinate condizioni*, alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di *informativa immediata* per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, *purché dette operazioni siano comunicate al termine del periodo di esenzione*, onde

operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di **presentare una relazione di un terzo indipendente** per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, **nel rispetto di determinate condizioni**, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società.

facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) In considerazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995<sup>6</sup>, è necessario raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative all'identificazione degli azionisti dovrebbero limitarsi al nome e al recapito, essere accurate e mantenute aggiornate, e gli intermediari e le società dovrebbero consentire la rettifica o la cancellazione di tutti i dati inesatti o incompleti. Le informazioni per l'identificazione degli azionisti non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi dall'agevolazione dell'esercizio dei loro diritti.

#### *Emendamento*

(20) In considerazione **degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995<sup>6</sup>, è necessario raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative all'identificazione degli azionisti dovrebbero limitarsi al nome e al recapito, essere accurate e mantenute aggiornate **e sicure**, e gli intermediari e le società dovrebbero consentire la rettifica o la cancellazione di tutti i dati inesatti o incompleti. Le informazioni per l'identificazione degli azionisti non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi dall'agevolazione dell'esercizio dei loro diritti. **Dalle informazioni sulla remunerazione dei singoli amministratori dovrebbero essere esclusi i dati personali sensibili sulla salute e altre categorie di dati di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Le informazioni dovrebbero essere utilizzate solo per facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e per consentire la trasparenza e la responsabilità in relazione alle loro**

*prestazioni in veste di amministratori. Le società dovrebbero adottare misure appropriate per limitare l'accesso del pubblico ai dati personali, per esempio rimuovendo link diretti a tali dati sui siti web, qualora tali dati, dopo alcuni anni dalla diffusione iniziale, non risultino più pertinenti ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti.*

---

<sup>6</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

---

<sup>6</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) Al fine di garantire che i meccanismi di comunicazione fondamentali siano gestiti con la massima efficienza possibile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione di requisiti specifici da soddisfare relativamente all'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla*

*contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative *all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e* alla relazione sulle retribuzioni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

#### *Emendamento*

(21) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative alla relazione sulle retribuzioni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Per garantire l'osservanza degli obblighi fissati dalla presente direttiva o dalle misure di attuazione della direttiva, le

#### *Emendamento*

(22) Per garantire l'osservanza degli obblighi fissati dalla presente direttiva o dalle misure di attuazione della direttiva, le

violazioni di tali obblighi dovrebbero essere sanzionate. A tal fine le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive e proporzionate.

violazioni di tali obblighi dovrebbero essere sanzionate *così come stabilito dal diritto nazionale*. A tal fine le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive e proporzionate.

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

a) *al* paragrafo 1, è **aggiunta la frase seguente**:

##### *Emendamento*

a) *il* paragrafo 1 è **così modificato**:

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

***Inoltre***, stabilisce ***l'obbligo per gli intermediari cui gli azionisti fanno ricorso di garantire l'identificazione*** degli azionisti, ***crea*** trasparenza ***sulle politiche di impegno di taluni tipi di*** investitori e riconosce agli azionisti diritti supplementari in materia di sorveglianza delle società.

##### *Emendamento*

***La presente direttiva stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Inoltre stabilisce obblighi in materia di identificazione degli azionisti, di trasmissione delle informazioni e di agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; migliora le norme di trasparenza per gli investitori istituzionali, i gestori di attivi e i consulenti in materia di voto; riconosce agli azionisti diritti***

supplementari in materia di sorveglianza delle società.

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 1 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il capo I ter si applica agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi, nella misura in cui investono, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo, per conto di investitori istituzionali, quando investono in azioni.

#### *Emendamento*

4. Il capo I ter si applica agli investitori istituzionali **e ai consulenti in materia di voto**. Si applica inoltre ai gestori di attivi, nella misura in cui investono, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo, per conto di investitori istituzionali, quando investono in azioni.

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

f) "investitore istituzionale": un'impresa che svolge attività di assicurazione nel ramo vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, **lettera a)**, non escluse ai sensi **dell'articolo 3** della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup> e un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> in conformità dell'articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma

#### *Emendamento*

f) "investitore istituzionale": un'impresa che svolge attività di assicurazione nel ramo vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, **lettere a), b) e c), e attività di riassicurazione che coprono obblighi di assicurazione nel ramo vita e** non escluse ai sensi **degli articoli 3, 4, 9, 10, 11 o 12** della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup> e un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> in conformità dell'articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale

dell'articolo 5 della direttiva;

direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma dell'articolo 5 della direttiva;

---

<sup>9</sup> Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

---

***Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).***

<sup>10</sup> Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

<sup>10</sup> Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

g) "gestore di attivi": un'impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva **2004/39/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> che presta servizi di gestione del portafoglio agli investitori istituzionali, un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> che non soddisfa le condizioni per una deroga ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva o una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>; oppure una società di investimento autorizzata a norma

#### *Emendamento*

g) "gestore di attivi": un'impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva **2014/65/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> che presta servizi di gestione del portafoglio agli investitori istituzionali, un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> che non soddisfa le condizioni per una deroga ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva o una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>; oppure una società di investimento autorizzata a norma

della direttiva 2009/65/CE, purché non abbia designato per la sua gestione una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;

---

<sup>11</sup> *Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).*

<sup>12</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

<sup>13</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

della direttiva 2009/65/CE, purché non abbia designato per la sua gestione una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;

---

<sup>11</sup> *Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).*

<sup>12</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

<sup>13</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera h

#### *Testo della Commissione*

h) "impegno degli azionisti": monitoraggio, da parte di un azionista o di un gruppo di azionisti, delle società su questioni quali strategia, risultati, rischio, struttura del capitale e governo societario, mediante un

#### *Emendamento*

h) "impegno degli azionisti": monitoraggio, da parte di un azionista o di un gruppo **informale o ufficiale** di azionisti, delle società su questioni quali strategia, risultati, **definizione dell'agenda**, rischio,



dialogo con le società su tali questioni e il voto in assemblea;

struttura del capitale, **risorse umane** e governo societario, mediante un dialogo con le società **e, se del caso, con altri azionisti interessati** su tali questioni e il voto nelle assemblee **e altre attività legate a tale intervento di monitoraggio;**

#### *Motivazione*

*L'impegno degli azionisti non si limita sempre e soltanto al dialogo con la società. Potrebbe anche prevedere colloqui con i dipendenti (o i loro rappresentanti), con le ONG interessate a questioni connesse con l'attività della società o con altre parti interessate.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera l

#### *Testo della Commissione*

l) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società;

#### *Emendamento*

l) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società **o, qualora e nella misura in cui tali organi non esistano, una persona in analoga posizione;**

#### *Motivazione*

*In alcuni Stati membri, una definizione incentrata soltanto sugli organi ufficiali non coprirebbe tutte le persone che dovrebbero ragionevolmente essere reputati amministratori. Questa considerazione è valida ad esempio per un amministratore delegato in un sistema in cui non esiste un organo di gestione ufficiale.*

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***j bis) "azionista": ogni individuo, gruppo, organizzazione o comunità locale interessata o con interesse di vario titolo nelle attività e risultati della società;***

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. È inserito l'articolo seguente:***

***"Articolo 2 bis***

***Protezione dei dati***

***Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia effettuato in conformità delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE."***

*Motivazione*

*Questa disposizione generale, che coprirebbe la direttiva sui diritti degli azionisti nel suo complesso, mira a sottolineare che le norme in materia di protezione dei dati, ove applicabili, dovrebbero essere pienamente rispettate.*

## **Emendamento 33**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Capo I bis – articolo 3 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che ***gli intermediari offrano alle*** società la

1. Gli Stati membri assicurano che ***le*** società ***abbiano*** la possibilità di

possibilità di conoscere l'identità dei propri azionisti.

identificare i propri azionisti.

#### **Emendamento 34**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Capo I bis – articolo 3 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I dati specifici da comunicare riguardano unicamente il reale indirizzo fisico, l'indirizzo di e-mail, il numero di azioni detenute e i diritti di voto detenuti.***

***Gli Stati membri possono prevedere che gli azionisti identificati abbiano la possibilità di non comunicare con la società interessata. In tal caso va predisposto un meccanismo per consentire agli azionisti di notificare facilmente la loro scelta alla società.***

#### **Emendamento 35**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le società che hanno identificato i propri azionisti mettano a loro disposizione, su richiesta, un elenco dei nomi e dei recapiti di tutti gli azionisti identificati che detengono più dello 0,5% delle azioni.***

***Gli Stati membri possono permettere alle società di applicare una commissione per la messa a disposizione di tale elenco a un***

**azionista. La commissione e il relativo metodo di calcolo sono trasparenti e non discriminatori. Le società garantiscono che, anche nel caso in cui tutti gli azionisti richiedano l'elenco, i proventi cumulativi derivanti dall'applicazione della commissione non siano superiori al 50% dei costi reali sostenuti in relazione all'identificazione degli azionisti.**

#### *Motivazione*

*Un fattore fondamentale per un impegno degli azionisti che funzioni è il dialogo tra i vari azionisti sulle questioni societarie. Per facilitare tale dialogo, sarebbe opportuno prevedere la possibilità che gli azionisti ottengano i recapiti degli altri azionisti dalla società, se disponibili. Il limite dello 0,5% è stato previsto a fini di tutela della privacy.*

*Dato che le società sostengono costi per l'identificazione degli azionisti, è ragionevole che gli azionisti che si servono degli elenchi coprano parte dei costi reali di identificazione.*

#### **Emendamento 36**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 bis – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a **24 mesi** dal ricevimento.

#### *Emendamento*

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. **Gli azionisti che ricevono un elenco non lo divulgano e si limitano a utilizzarlo unicamente per contattare altri azionisti in merito a questioni di interesse della società.** La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche e giuridiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore **quattro**

**anni** dal ricevimento.

*Motivazione*

*Gli azionisti che ottengono un elenco dovrebbero rispettare norme rigorose. Ai fini di un adeguato funzionamento del meccanismo previsto al presente articolo, l'elenco non deve essere divulgato e può essere usato solo per avviare un dialogo con altri azionisti. Inoltre tutti gli azionisti, non solo le persone fisiche, dovrebbero essere in grado di rettificare le informazioni di identificazione.*

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 bis – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri assicurano che l'intermediario che comunica il nome e i recapiti dell'azionista non sia considerato in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

*Emendamento*

4. Gli Stati membri assicurano che ***né*** l'intermediario che comunica il nome e i recapiti dell'azionista ***né la società che mette a disposizione di un azionista l'elenco degli azionisti identificati*** sia considerato in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

*Motivazione*

*Adeguamento che rispecchia le precedenti modifiche all'articolo.*

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Alla Commissione è conferito il potere

*Emendamento*

5. Alla Commissione è conferito il potere

di adottare atti **di esecuzione** per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione e i termini da rispettare.

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.**

di adottare atti **delegati conformemente all'articolo -14 bis** per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, **2 bis** e 3, per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione e i termini da rispettare.

#### *Motivazione*

*Poiché il compito assegnato alla Commissione è abbastanza ampio in questo caso, gli atti delegati sono più adatti rispetto a quelli di esecuzione. Gli atti delegati garantiscono anche che il Parlamento influisca in modo sostanziale sulla procedura.*

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che, se una società **sceglie di non comunicare** direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, in ciascuno dei seguenti casi:

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che, se una società non **comunica** direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano **rese disponibili nel sito web della società e siano** trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, almeno nei seguenti casi:

### **Emendamento 40**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 ter – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, anche per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.**

*Emendamento*

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati conformemente all'articolo -14 bis** per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare.

*Motivazione*

*Poiché il compito assegnato alla Commissione è abbastanza ampio in questo caso, gli atti delegati sono più adatti rispetto a quelli di esecuzione. Gli atti delegati garantiscono anche che il Parlamento influisca in modo sostanziale sulla procedura.*

**Emendamento 41**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 quater – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese, **su richiesta degli azionisti**, confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto **richiesta** all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma **richiesta** è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

***Gli Stati membri possono stabilire che la conferma dei voti espressi possa essere pubblicata dalle società sul loro sito web dopo l'assemblea generale.***

## Motivazione

*I costi e l'onere significativo che risulterebbero dal dover notificare a tutti gli azionisti chi ha espresso un voto sarebbero eccessivamente elevati, in particolare nel caso delle assemblee generali. La conferma dovrebbe pertanto essere trasmessa solo su richiesta degli azionisti. Le società dovrebbero altresì avere la possibilità di pubblicare la conferma dei voti espressi sui loro siti web.*

### Emendamento 42

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 quater – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** per precisare gli obblighi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, **anche** per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma della conferma di voto e i termini da rispettare.

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.***

#### *Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati** per precisare gli obblighi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma della conferma di voto e i termini da rispettare.

## Motivazione

*Poiché il compito assegnato alla Commissione è abbastanza ampio in questo caso, gli atti delegati sono più adatti rispetto a quelli di esecuzione. Gli atti delegati garantiscono anche che il Parlamento influisca in modo sostanziale sulla procedura.*

### Emendamento 43

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 quinquies - paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri **consentono agli** intermediari **di applicare un prezzo o una**

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri **provvedono a che gli** intermediari **rendano** pubblici,



*commissione per il servizio da fornire a norma del presente capo. Gli intermediari rendono pubblici i prezzi, le commissioni e ogni altro onere separatamente per ciascun servizio di cui al presente capo.*

*separatamente per ciascun servizio, i prezzi, le commissioni e ogni altro onere per tutti i servizi di cui al presente capo, per i servizi che non sono resi a titolo gratuito.*

*Motivazione*

*Occorre chiarire che tutti gli oneri dovrebbero essere resi pubblici.*

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 quinquies - paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che gli oneri che un intermediario può applicare agli azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori e proporzionati. Qualsiasi *differenza fra* gli oneri *applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero deve essere debitamente giustificata.*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che gli oneri che un intermediario può applicare agli azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori e proporzionati. Qualsiasi *variazione degli oneri applicati tra gli utenti di servizi diversi rispecchia una variazione dei costi reali sostenuti per la prestazione di tali servizi. Gli oneri non sono differenziati sulla base della nazionalità.*

*Motivazione*

*Il riferimento ai costi reali sostenuti è un modo per chiarire il significato di non discriminatorio e proporzionale in termini operativi. Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità e il funzionamento del mercato interno, è necessario specificare espressamente che gli oneri non devono mai essere differenziati per nazionalità.*

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

*f bis) dialogano e cooperano con altri azionisti della società partecipata.*

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 2 – lettera a

#### Testo della Commissione

a) l'investitore istituzionale o il gestore di attivi, o altre società ad essi collegate, offrono prodotti finanziari alla società partecipata o intrattengono altre relazioni commerciali con essa;

#### Emendamento

a) l'investitore istituzionale o il gestore di attivi, o altre società ad essi collegate, *o collegate ai consulenti in materia di voto interessati*, offrono prodotti finanziari alla società partecipata o intrattengono altre relazioni commerciali con essa;

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili almeno sul sito internet *della società*. Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto

#### Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili gratuitamente *e in posizione di rilievo* almeno sul sito internet *dell'investitore istituzionale e del gestore di attivi*. Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e

per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto.

motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto. ***In casi eccezionali, se le informazioni riguardanti il voto sono molto esaustive, l'obbligo di fornire informazioni in merito può essere soddisfatto comunicando una sintesi dettagliata di tali informazioni.***

#### *Motivazione*

*È importante che le informazioni siano accessibili a titolo gratuito. Inoltre, se gli investitori e i gestori sono impegnati in centinaia o migliaia di società, dovrebbe essere prevista la possibilità a titolo eccezionale di sintetizzare le informazioni riguardanti il voto.*

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri possono provvedere a che, in casi eccezionali, un investitore istituzionale o un gestore di attivi possano avere la facoltà, previa autorizzazione dell'autorità competente, di evitare la comunicazione di determinate parti delle informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo qualora esse riguardino l'andamento o materie oggetto di trattative e la comunicazione potrebbe recare gravi pregiudizi alla posizione commerciale dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi o di una società partecipata.***

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

**4. Se decidono di non elaborare una politica di impegno o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi spiegano in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Al fine di garantire un'efficacia ragionevole della legislazione e parità di condizioni, tutti gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero essere tenuti a elaborare una politica di impegno e ad assicurare la trasparenza nella sua applicazione. Si tratta di una richiesta di base che può essere facilmente soddisfatta da tutti i soggetti che possiedono già un'attività commerciale solida e ben organizzata.*

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate almeno sul sito internet **della società**.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate gratuitamente almeno sul sito internet **dell'investitore istituzionale**.

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 2 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) l'obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per il calcolo della rotazione e le eventuali procedure previste in caso di superamento da parte del gestore degli attivi;

#### *Emendamento*

e) ***ove applicabile***, l'obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per il calcolo della rotazione e le eventuali procedure previste in caso di superamento da parte del gestore degli attivi;

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Se, in casi eccezionali, l'investitore istituzionale si avvale di un vasto numero di gestori di attivi, l'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo può essere soddisfatto con una sintesi delle informazioni richieste.***

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 2 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 ter. Gli Stati membri possono provvedere a che, in casi eccezionali, un investitore istituzionale possa avere la***

*facoltà, previa autorizzazione dell'autorità competente, di evitare la pubblicazione di determinate parti delle informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo qualora esse riguardino l'andamento o materie oggetto di trattative e la comunicazione potrebbe recare gravi pregiudizi alla posizione commerciale dell'investitore istituzionale o di un gestore di attivi.*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Se l'accordo con il gestore degli attivi non contiene uno o più degli elementi di cui alle lettere da a) a f), l'investitore istituzionale spiega in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Tutti gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero pubblicare tali aspetti della loro strategia di investimento. Lasciare alle singole imprese la scelta tra rispettare la disposizione o spiegare il motivo per cui hanno deciso di non pubblicare determinati aspetti della propria strategia di investimento pregiudica l'efficacia dell'articolo e crea una distorsione delle condizioni di parità tra i vari gestori di attivi e investitori istituzionali.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che il

1. Gli Stati membri assicurano che il

gestore degli attivi comunicati *su base semestrale all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2*, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo *e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale*.

gestore degli attivi comunicati, *come specificato ai paragrafi 2 e 2 bis*, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo *di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2*.

#### *Motivazione*

*L'insieme delle modifiche al presente articolo mira a migliorare la trasparenza. Il pubblico dovrebbe essere in grado di seguire il modo in cui i gestori di attivi danno seguito al mandato degli investitori (articolo 3 octies). Tuttavia le informazioni che potrebbero essere sensibili e che non sono necessarie ai fini della valutazione da parte del pubblico della prospettiva o degli aspetti a lungo termine dell'impegno degli azionisti dovrebbero essere comunicate soltanto all'investitore. Tale comunicazione è particolarmente utile in caso di squilibrio tra i grandi gestori di attivi e i piccoli investitori istituzionali.*

#### **Emendamento 56**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunicati *all'investitore istituzionale su base semestrale* tutte le informazioni seguenti:

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunicati *ogni anno al pubblico* tutte le informazioni seguenti:

#### **Emendamento 57**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

*(b) la composizione del portafoglio e la*

#### *Emendamento*

*soppresso*

*spiegazione dei cambiamenti significativi  
intervenuti nel portafoglio nel periodo  
precedente;*

#### **Emendamento 58**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d) i costi di rotazione del portafoglio;***

***soppresso***

#### **Emendamento 59**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 2 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e) la politica di concessione di titoli in  
prestito e la relativa attuazione;***

***soppresso***

#### **Emendamento 60**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) il modo in cui la strategia di  
investimento e la sua attuazione  
contribuiscono complessivamente al  
rendimento a medio e lungo termine degli  
attivi di un investitore istituzionale.***



## Emendamento 61

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi ogni anno all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, tutte le informazioni seguenti:**

**a) la composizione del portafoglio e la spiegazione dei cambiamenti significativi intervenuti nel portafoglio nel periodo precedente;**

**b) i costi di rotazione del portafoglio;**

**c) la politica di concessione di titoli in prestito e la relativa attuazione.**

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 sono fornite gratuitamente e, se il gestore degli attivi non gestisce gli attivi su base discrezionale per ogni singolo cliente, sono inoltre comunicate, su richiesta, ad altri investitori.

**3. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 sono disponibili gratuitamente sul sito internet del gestore di attivi.** Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 **bis** sono fornite gratuitamente e, se il gestore degli attivi non gestisce gli attivi su base discrezionale per ogni singolo cliente, sono inoltre comunicate, su richiesta, ad altri

investitori.

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Se il gestore di attivi è tenuto da altri atti legislativi dell'Unione a comunicare informazioni riguardanti gli investimenti, gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni già coperte dagli atti stessi.***

## **Emendamento 64**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Gli Stati membri possono provvedere a che, in casi eccezionali, un gestore di attivi possa avere la facoltà, previa autorizzazione dell'autorità competente, di evitare la comunicazione di determinate parti delle informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo qualora esse riguardino l'andamento o materie oggetto di trattative e la comunicazione potrebbe recare gravi pregiudizi alla posizione commerciale del gestore di attivi o di un investitore istituzionale.***

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte a garantire che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte a garantire che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, **siano** basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione, **siano elaborate nell'esclusivo interesse dei propri clienti e siano rese disponibili per tempo prima della votazione.**

#### *Motivazione*

*Una questione centrale riguardo ai consulenti in materia di voto è che alcuni di loro tendono talvolta a lavorare per differenti azionisti nello stesso tempo. La circostanza appare non ragionevole. Occorre pertanto sottolineare che i consulenti in materia di voto – quando preparano raccomandazioni di voto per investitori istituzionali o gestori di attivi – devono operare nell'interesse esclusivo di detti clienti.*

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**a bis) se intendono attenersi a un codice di condotta o a un accordo equivalente, se del caso precisando quale e dove si possono reperire informazioni sullo stesso;**

#### *Motivazione*

*In questo contesto risulta assai pertinente sapere se si applica o meno un codice di condotta.*

## Emendamento 67

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) le intese organizzative predisposte per individuare e prevenire conflitti di interesse potenziali o reali;***

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) se ***intrattengono un dialogo*** con le società oggetto delle loro raccomandazioni di voto e in caso affermativo la portata e la natura ***del dialogo***;

d) se ***comunicano*** con le società oggetto delle loro raccomandazioni di voto e in caso affermativo la portata e la natura ***della comunicazione***;

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tali informazioni sono pubblicate sul sito internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili per almeno ***tre*** anni a decorrere dalla pubblicazione.

Tali informazioni sono pubblicate ***gratuitamente*** sul sito internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili gratuitamente per almeno ***cinque*** anni a decorrere dalla

pubblicazione.

## Emendamento 70

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti **e alla società interessata** qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che può influenzare l'elaborazione della raccomandazione di voto e le azioni intraprese per eliminare o attenuare il conflitto di interesse reale o potenziale.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che può influenzare l'elaborazione della raccomandazione di voto e le azioni intraprese per eliminare o attenuare il conflitto di interesse reale o potenziale.

#### *Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento al paragrafo 1. Nell'elaborazione delle raccomandazioni di voto i consulenti in materia di voto devono operare nell'interesse esclusivo dei loro clienti. I consulenti in materia di voto spesso interagiscono con le società, ma non devono avere obblighi specifici con esse.*

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto **nell'assemblea** sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo

retributiva approvata dagli azionisti. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.

secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni *se non sono proposte modifiche o in caso di modifiche proposte.*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nei casi in cui non sia stata in precedenza attuata alcuna politica retributiva e gli azionisti abbiano respinto il progetto di politica loro proposto, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno prima dell'adozione del progetto, versare agli amministratori una remunerazione conforme alle prassi vigenti. Nei casi in cui è stata applicata una politica retributiva e gli azionisti hanno respinto il progetto di politica loro proposto di cui al comma 1, la società può, nella rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno prima dell'adozione del progetto, versare agli amministratori una remunerazione conforme alla politica adottata.*

*Motivazione*

*A fini di chiarezza occorre precisare come procedere se le politiche proposte sono respinte dagli azionisti.*

## Emendamento 73

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

In *caso* di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, **previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3**. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

#### *Emendamento*

In **casi eccezionali, in fase** di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica retributiva approvata. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione con voto degli azionisti **nell'assemblea successiva. Tale opzione in deroga può essere attivata soltanto una volta in applicazione della politica approvata.**

#### *Motivazione*

*Per far sì che il sistema delle politiche retributive sia razionale e coeso, le politiche non vanno eluse troppo spesso o in misura eccessiva. Di conseguenza una deroga da una politica può essere accettata in termini di superamento del massimale retributivo e se la situazione eccezionale – per esempio se la società è in crisi gestionale. Se una società è andata oltre la politica scelta una volta e intenda rifarlo, appare ragionevole che presenti agli azionisti una proposta di politica riveduta.*

## Emendamento 74

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa **stabilisce criteri chiari** per la retribuzione fissa e variabile, **compresi tutti i benefici**

#### *Emendamento*

La politica illustra il modo in cui contribuisce **alla strategia aziendale**, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa **definisce disposizioni chiare e esaurienti** per tutti i tipi di

*in qualsiasi forma.*

retribuzione fissa e variabile.

## Emendamento 75

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

La politica indica **gli importi** massimi della retribuzione complessiva che possono essere **corrisposti** e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, **illustrando** il rapporto tra la remunerazione **media** degli amministratori e la retribuzione **media** dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato.

***In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.***

#### *Emendamento*

La politica indica **almeno i livelli** massimi della retribuzione complessiva che possono essere **applicati** e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori. ***In detta materia gli Stati membri provvedono a che la politica illustri il rapporto previsto tra la modifica percentuale annua media della remunerazione degli amministratori e la modifica percentuale annua media della retribuzione dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che la politica illustri il rapporto tra remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. Nel calcolo di detti rapporti la retribuzione dei dipendenti a orario ridotto è computata in termini di equivalenza con l'orario a tempo pieno. Gli Stati membri possono stabilire un massimale per il rapporto tra remunerazione media degli amministratori e retribuzione dei***



*dipendenti a tempo pieno.*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La politica precisa le procedure seguite dalla società per l'adozione di decisioni sulla remunerazione degli amministratori, tra cui, se del caso, il ruolo e il funzionamento del comitato per le remunerazioni.***

*Motivazione*

*Gli azionisti molto spesso incontrano difficoltà per seguire e comprendere le procedure decisionali in materia di remunerazione. Sarebbero assai utili maggiore chiarezza e trasparenza in materia.*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto ***dei pareri degli*** azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti.

La politica spiega il processo decisionale ***specifico*** per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto ***dei voti espressi dagli*** azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti.

## Emendamento 78

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori;

#### *Emendamento*

b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore **e delle prestazioni globali** della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori, **la retribuzione dei dipendenti a orario ridotto è computata in termini di equivalenza con l'orario a tempo pieno;**

#### *Motivazione*

*L'evoluzione di tale parametro conta non solo in questi termini, ma incide anche su altri aspetti delle prestazioni. Inoltre, in alcune imprese i dipendenti a orario ridotto sono una quota consistente della manodopera. A fini di accuratezza del rapporto, la retribuzione di tali dipendenti va ricalcolata in termini di orario pieno.*

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) qualsiasi remunerazione percepita dagli amministratori della società da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo;

#### *Emendamento*

c) qualsiasi remunerazione percepita **o da percepire** dagli amministratori della società da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo;

## Emendamento 80

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse *o offerte* e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;

#### *Emendamento*

d) il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;

## Emendamento 81

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

f) informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso il ruolo del comitato per le remunerazioni.

#### *Emendamento*

f) informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso, *se del caso*, il ruolo del comitato per le remunerazioni.

## Emendamento 82

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*f bis) negli Stati membri che applicano disposizioni sul rapporto tra remunerazione media degli amministratori e retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno, i dati sul rapporto effettivo e sulla sua evoluzione*

*negli ultimi tre esercizi finanziari.*

## **Emendamento 83**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 4**  
Direttiva 2007/36/CE  
Articolo 9 ter – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che, *nel trattamento dei dati dell'amministratore, il diritto alla vita privata delle persone fisiche sia tutelato in conformità della direttiva 95/46/CE.*

### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che *le informazioni sulla remunerazione dei singoli amministratori siano comunicate esclusivamente al fine di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e consentire la trasparenza e la responsabilità in relazione alle loro prestazioni in veste di amministratori. Dati sensibili riguardanti lo stato di salute e altre tipologie di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE non formano oggetto di comunicazione. Le società adottano misure appropriate per limitare l'accesso del pubblico ai dati personali qualora tali dati, passati alcuni anni dalla prima comunicazione, non risultino più pertinenti ai fini di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti.*

### *Motivazione*

*Al fine di chiarire espressamente quali siano gli effetti specifici della direttiva 95/46. Limitare l'accesso del pubblico ai dati personali non significa cancellarli, per esempio predisponendo link diretti nel sito WEB della società.*

## **Emendamento 84**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 4**  
Direttiva 2007/36/CE  
Articolo 9 ter – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri **assicurano** che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. **In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la** società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri **possono assicurare** che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. **Se gli azionisti votano contro la relazione, subito dopo la votazione si procede a un franco scambio di opinioni nel corso del quale gli azionisti possono esporre le ragioni della reiezione. La** società dovrebbe spiegare nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto **e delle dichiarazioni** degli azionisti.

*Motivazione*

*Un voto negativo da parte degli azionisti va sempre preso in seria considerazione dalla società. Non è accettabile l'inerzia. La società deve operare attivamente per verificare quali elementi gli azionisti considerino negativamente e apportare le necessarie rettifiche.*

**Emendamento 85**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 4**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Le disposizioni in materia di remunerazione di cui al presente articolo e all'articolo 9 bis sono applicate fatti salvi i sistemi nazionali di formazione delle retribuzioni dei dipendenti nonché, ove applicabili, le disposizioni nazionali sulla rappresentanza dei dipendenti nei consigli di amministrazione.**

*Motivazione*

*Al fine di chiarire che esiste una differenza tra procedure per fissare la remunerazione degli amministratori e i sistemi di formazione delle retribuzioni del personale. La direttiva non interferisce con tali sistemi. Inoltre, la presente direttiva non ha effetti sulle norme in materia di rappresentanza dei dipendenti nel consiglio di amministrazione previste in diversi Stati*

*membri.*

## **Emendamento 86**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società *al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza.* L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società ***non oltre il*** momento della loro conclusione. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

## **Emendamento 87**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere ai loro azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al primo comma ***di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata***

#### *Emendamento*

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere ai loro azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al primo comma in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte

**con una relazione di un terzo indipendente** in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva. **Alla scadenza del periodo per l'esenzione preventiva la società annuncia, con gli stessi contenuti dell'informazione di cui al primo comma, tutte le operazioni effettuate in esenzione.**

#### *Motivazione*

*L'opzione per semplificare l'espletamento di operazioni standardizzate con parti correlate va resa praticabile per le società in tutti gli Stati membri.*

### **Emendamento 88**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4**

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società **o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato** siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che **non sono concluse a termini normali nel contesto delle attività correnti e** rappresentano più del 5% degli attivi siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

#### *Motivazione*

*Anche se la disposizione generica ha un senso in teoria, risulta veramente complesso attuarla in pratica. L'incertezza che ne deriverebbe non sarebbe proporzionata ai vantaggi di inserirla.*

## Emendamento 89

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri *possono disporre* che le società possano chiedere l'approvazione preventiva degli azionisti per le operazioni di cui al primo comma, in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dall'approvazione preventiva delle operazioni. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'approvazione preventiva.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri *dispongono* che le società possano chiedere l'approvazione preventiva degli azionisti per le operazioni di cui al primo comma, in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dall'approvazione preventiva delle operazioni. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'approvazione preventiva.

#### *Motivazione*

*Anche in questo caso, l'opzione per semplificare l'espletamento di operazioni standardizzate con parti correlate va resa praticabile per le società in tutti gli Stati membri.*

## Emendamento 90

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2007/36/CE

Capitolo II bis – titolo

#### *Testo della Commissione*

CAPO II BIS

ATTI DI ESECUZIONE E SANZIONI

#### *Emendamento*

CAPO II BIS

**ATTI DELEGATI**, ATTI DI  
ESECUZIONE E SANZIONI



## **Emendamento 91**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 5**  
Direttiva 2007/36/CE  
Articolo -14 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

### ***Articolo -14 bis***

#### ***Esercizio della delega***

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare gli atti delegati previsti dall'articolo 3 bis, paragrafo 5, dall'articolo 3 ter, paragrafo 5, e dall'articolo 3 quater, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ...\*.***
- 3. La delega di poteri di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, all'articolo 3 ter, paragrafo 5, e all'articolo 3 quater, paragrafo 3, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.***
- 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dall'articolo 3 ter, paragrafo 5, e dall'articolo 3 quater, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni***

*entro tre mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

---

*\* GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva."*

## **Emendamento 92**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo -1(nuovo)**  
Direttiva 2013/34/CE  
Articolo 18 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

È inserito l'articolo seguente:

***"Articolo 18 bis***

***Comunicazioni supplementari delle grandi imprese***

***Nelle note ai bilanci, le grandi imprese, oltre alle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 e di cui ad altre disposizioni della presente direttiva, comunicano pubblicamente informazioni riguardo agli elementi seguenti, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui hanno una controllata:***

- a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;***
- b) fatturato;***
- c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;***
- d) utile o perdita prima delle imposte;***
- e) imposte sull'utile o sulla perdita;***

*f) contributi pubblici ricevuti.*

*2. Le imprese con un numero medio di dipendenti su base consolidata nel corso dell'esercizio annuale non superiore a 500 unità e con un bilancio su base consolidata non superiore a 86 milioni di euro o un fatturato netto non superiore a 100 milioni di euro sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*

*3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imprese disciplinate dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.*

*4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE.\**

*5. La Commissione procede a una valutazione globale delle eventuali conseguenze economiche negative della divulgazione di informazioni di cui al paragrafo 1, tra cui l'impatto sulla competitività e gli investimenti. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio 2016.*

*Qualora la relazione della Commissione individui effetti negativi significativi, la Commissione prende in considerazione la presentazione di un'adeguata proposta legislativa di modifica degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 e può decidere di differire tali. La Commissione riesamina una volta l'anno la necessità di prorogare il differimento.*

---

*\* Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti*

*annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87)."*

## **Emendamento 93**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 bis (nuovo)**  
Direttiva 2004/109/CE  
Articolo 16 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

### *Articolo 2 bis*

*Modifiche della direttiva 2004/109/CE*

*La direttiva 2004/109/CE è così modificata:*

*È inserito l'articolo seguente:*

*"Articolo 16 bis*

*Comunicazioni supplementari degli emittenti*

*1. Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di comunicare ogni anno, in modo disaggregato per Stato membro e per paese terzo in cui possiede una filiale, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio finanziario:*

- a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;*
- b) fatturato;*
- c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;*
- d) utile o perdita prima delle imposte;*
- e) imposte sull'utile o sulla perdita;*
- f) contributi pubblici ricevuti.*

*2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica all'emittente disciplinato dal diritto di uno*

*Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.*

*3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rivedute conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o, se del caso, al bilancio consolidato dell'emittente in questione.*

*4. La Commissione procede a una valutazione globale delle eventuali conseguenze economiche negative della divulgazione di informazioni di cui al paragrafo 1, tra cui l'impatto sulla competitività e gli investimenti. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio 2016.*

*Qualora la relazione della Commissione individui effetti negativi significativi, la Commissione prende in considerazione la presentazione di un'adeguata proposta legislativa di modifica degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 e può decidere di differire tali. La Commissione riesamina una volta l'anno la necessità di prorogare il differimento."*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario	
<b>Riferimenti</b>	COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 16.4.2014	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 16.4.2014	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Olle Ludvigsson 22.7.2014	
<b>Esame in commissione</b>	8.12.2014	26.1.2015
<b>Approvazione</b>	24.2.2015	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 38 -: 16 0: 5	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Eva Paunova	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Gesine Meissner	